



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Recepimento documento unitario delle regioni e province autonome del 24 marzo 2016 in attuazione dell'Accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015 -Criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche per esercizio attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. turismo, Commercio e Tutela del consumatore, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Turismo, Commercio e Tutela del consumatore e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura ed Internazionalizzazione;

VISTO l'articolo 28, dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

D E L I B E R A

di recepire il "DOCUMENTO UNITARIO DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME in attuazione dell'Accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015 recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell'Intesa del 5 luglio 2012", approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 24 marzo 2016 che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Fabrizio Costa)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO**Normativa di riferimento**

L.R. n. 27/09 “Testo unico in materia di commercio”;

Documento unitario delle regioni e province autonome in attuazione dell’Accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015 recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l’assegnazione di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell’Intesa del 5 luglio 2012

Motivazione ed esito dell’istruttoria

La Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno più nota come “Direttiva Bolkestein” persegue l’obiettivo di garantire la libera concorrenza dei servizi nel mercato all’interno degli Stati membri della Comunità in modo da realizzare un mercato interno caratterizzato da maggiore competitività ed equilibrio.

Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’articolo 16 e l’articolo 70 contiene le disposizioni relative al commercio al dettaglio sulle aree pubbliche.

A seguito di quanto sopra esposto nella seduta del 5 luglio 2012, in Conferenza Unificata, è stata approvata una intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

La sopra citata intesa per l’assegnazione dei posteggi sulle aree pubbliche ha ad oggetto l’attività di vendita sulle aree pubbliche e riguarda sia le attività di commercio e somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, sia le attività di vendita su area pubblica svolte con le medesime modalità dagli artigiani e dagli edicolanti sulla base delle disposizioni vigenti.

Pertanto in data 16 luglio 2015 è stato sancito l’Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. C), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali, nei seguenti termini: “Il Governo, le Regioni e gli Enti Locali, adottano gli atti di rispettiva competenza ai fini dell’interpretazione uniforme dell’applicabilità dell’intesa del 5 luglio 2012 con particolare riferimento alla durata delle concessioni, alla disciplina delle procedure di selezione e alle disposizioni transitorie, anche alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici svolte sulle aree pubbliche, che presentano caratteristiche, modalità di esercizio e termini di svolgimento rientranti fra quelle considerate per le attività di vendita oggetto della medesima Intesa, con l’esclusione delle attività svolte sulle aree del demanio marittimo, che restano regolate dalle specifiche disposizioni per esse vigenti”



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A seguito dell'accordo la conferenza delle regioni e province autonome ha approvato in data 24 marzo 2016 il documento unitario delle regioni e province autonome in attuazione dell'accordo della conferenza unificata del 16 Luglio 2015 recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell'intesa del 5 luglio 2012.

Alla luce di quanto sopra si propone alla Giunta regionale l'adozione del presente atto deliberativo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Pietro Talarico)

**PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TURISMO, COMMERCIO E TUTELA DEI
CONSUMATORI**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dal presente atto non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della regione.

IL DIRIGENTE
(Simona Teoldi)

**PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO,
TURISMO, CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Raimondo Orsetti)

La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Fabrizio Costa)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 1)

**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
16/45/CR13c/C11**

**DOCUMENTO UNITARIO DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME IN ATTUAZIONE
DELL'ACCORDO DELLA CONFERENZA UNIFICATA DEL 16 LUGLIO 2015 RECANTE I
CRITERI DA APPLICARE ALLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI
AREE PUBBLICHE AI FINI DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI, DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E
PERIODICI, ASSUNTO IN RECEPIMENTO DELL'INTESA DEL 5 LUGLIO 2012**

Le Regioni e Province autonome, al fine di rendere omogenei i criteri e le procedure dell'Accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata il 16 luglio 2015, approva il seguente documento di attuazione:

1. Durata delle concessioni.

In relazione alla durata delle concessioni di aree pubbliche, sulla base di quanto indicato in via generale dall'Intesa in oggetto, le Regioni propongono, per assicurare omogeneità territoriale, di fissare la durata delle concessioni comunali di aree pubbliche nel limite massimo consentito dall'Intesa, pari a 12 anni, al fine di garantire una remunerazione al netto degli investimenti materiali e immateriali.

2. Criteri di selezione.

Le Regioni propongono ai Comuni i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità, cui fare riferimento nell'ambito delle procedure di selezione per l'assegnazione delle aree pubbliche, nel caso di pluralità di domande concorrenti:

a) criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio dell'attività su area pubblica, in cui sono comprese:

- 1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Le Regioni propongono, a tal fine, la seguente ripartizione di punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60

2) l'anzianità acquisita nell'area pubblica alla quale si riferisce la selezione: in fase di prima applicazione, per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020, le Regioni propongono di attribuire un punteggio pari a 40 punti al soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

b) criterio per la concessione di aree pubbliche nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore:

oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, le Regioni propongono di attribuire un punteggio pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno a rendere compatibile il servizio offerto con le caratteristiche specifiche del territorio ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti;

c) criterio relativo al possesso, da parte dell'impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione dell'area pubblica, del DURC o del certificato di regolarità contributiva, qualora non previsto dalle leggi regionali o provinciali come requisito obbligatorio:

le Regioni propongono di attribuire un punteggio pari a 3 punti per l'impresa in possesso dei menzionati certificati.

3. Assegnazione di nuove aree pubbliche.

Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di nuove aree pubbliche si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità:

1) criterio correlato alla qualità dell'offerta: **punti 05**

offerta di prodotti di qualità, come: prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del made in Italy, prodotti della tradizione, garantendo al consumatore un'ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua;

2) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: **punti 03**

impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna a domicilio, l'offerta di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, l'offerta informatizzata o on-line;

3) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: **punti 02**

compatibilità architettonica delle strutture rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto; utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.

A parità di punteggio, si applica il criterio di cui al punto 2, lett. a), numero 1) – anzianità di impresa riferita all'attività su area pubblica.

4 Prestatore proveniente da uno Stato appartenente alla U.E.

Con riferimento alla partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità. L'applicazione del principio di reciprocità, infatti, presuppone una efficiente cooperazione amministrativa fra i paesi dell'Unione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5 Disposizioni transitorie.

Al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni di aree pubbliche sono scadute prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e che hanno, quindi, usufruito del rinnovo automatico ed i soggetti titolari di concessioni scadute successivamente a tale data, che non hanno usufruito di tale possibilità, si applicano, in fase di prima attuazione (2017-2020), le seguenti disposizioni transitorie:

- a) le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010 (08 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 07 maggio 2017 compreso;**
- b) le concessioni che scadono dopo l'entrata in vigore dell'Accordo della Conferenza unificata (16 luglio 2015) e nei due anni successivi, sono prorogate di diritto fino al 15 luglio 2017 compreso;**
- c) le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.**

Roma, 24 marzo 2016